

I Codici LEGIS

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CON NORME COMPLEMENTARI E ATTUATIVE

D. LEG.VO 31/03/2023, N. 36

AGGIORNATO AL "CORRETTIVO" (D. LEG.VO 31/12/2024, N. 209)

Con:

- NORME COMPLEMENTARI
- LINEE GUIDA, DECRETI ATTUATIVI E CHIARIMENTI
- CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR O DAL PNC
- ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

A cura di Dino de Paolis

LEGIS
GIURIDICA

DINO DE PAOLIS

Dottore Commercialista, dal 1994 curatore delle raccolte normative del Bollettino di Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli pubblicazioni giuridiche nonché docente in corsi di formazione professionale di rilevanza nazionale.

Impaginazione:

ADELAIDE SASSU

Grafica copertina:

ROBERTO SANTECCHIA

LEGIS © è un marchio registrato di Legislazione Tecnica S.r.L.

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2025

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-030-3

Finito di stampare nel mese di marzo 2025 da

Quintily s.p.a. - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

www.legisgiuridica.it

L'opera è frutto di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa, costantemente e scrupolosamente verificata in base a tutti gli aggiornamenti tempo per tempo intervenuti. La vastità e complessità dei contenuti impedisce tuttavia di garantire l'assoluta assenza di episodici e involontari errori, omissioni o refusi di stampa. Il lettore utilizza pertanto l'opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso editore e autori. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

PRESENTAZIONE

Il volume riporta il testo del Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36), completo degli allegati, coordinato con tutte le successive integrazioni e modifiche, in particolare quelle derivanti dal decreto "Correttivo", D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209, pubblicato sul Suppl. Ord. n. 45 alla G.U. 31/12/2024, n. 305.

La riforma operata dal "Correttivo" è estremamente profonda, avendo inciso sul testo di 86 articoli nonché di 23 allegati, ed è in vigore dal 31/12/2024, giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il volume fornisce altresì un quadro essenziale ma esaustivo della normativa e della prassi in tema di contratti pubblici, attraverso un'accurata selezione di fonti complementari, attuative, di chiarimento.

In particolare, il lettore troverà in questa edizione:

- i pertinenti articoli della Costituzione nonché stralci mirati delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, dalle quali il Codice dei contratti pubblici vigente deriva;
- le principali norme legislative la cui consultazione può risultare indispensabile a corredo del Codice;
- una scelta mirata e suddivisa per sezioni tematiche di decreti, delibere, circolari e comunicati, prevalentemente emanati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), recanti linee guida, provvedimenti attuativi e chiarimenti;
- tutte le norme legislative facenti riferimento ai contratti pubblici finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
- le norme legislative in tema di anticorruzione e trasparenza.

L'Opera rappresenta quindi un indispensabile e completo strumento di aggiornamento e consultazione, a vantaggio di dirigenti e funzionari di enti e pubbliche amministrazione, legali e consulenti, professionisti tecnici, operatori economici.

Edizione con versione digitale interattiva aggiornata online

Grazie all'esclusivo e innovativo sistema gratuito "SMARTBOOK" - accessibile seguendo le istruzioni riportate in seconda di copertina sul presente volume - è possibile consultare anche in formato digitale interattivo la normativa, aggiornata in tempo reale e in multivigenza.

INDICE SOMMARIO

PARTE I – NORME COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI

1 Costituzione della Repubblica. (Stralcio)	17
2 Dir. UE 26/02/2014, n. 23 – Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. (Stralcio).....	23
3 Dir. UE 26/02/2014, n. 24 – Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. (Stralcio).....	33
4 Dir. UE 26/02/2014, n. 25 – Direttiva 2014/25/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. (Stralcio).....	43

PARTE II – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L. 21/06/2022, n. 78 – Delega al Governo in materia di contratti pubblici.....	51
D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.....	55

LIBRO I – DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

Parte I – Dei principi (artt. 1-18).....	55
<i>Titolo I – I principi generali</i> (artt. 1-12).....	55
<i>Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento</i> (artt. 13-18).....	59
Parte II – Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (artt. 19-36).....	65
Parte III – Della programmazione (artt. 37-40).....	75
Parte IV – Della progettazione (artt. 41-47).....	79

LIBRO II – DELL’APPALTO

Parte I – Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (artt. 48-55).....	86
Parte II – Degli istituti e delle clausole comuni (artt. 56-61).....	88
Parte III – Dei soggetti (artt. 62-69).....	93
<i>Titolo I – Le stazioni appaltanti</i> (artt. 62-64).....	93
<i>Titolo II – Gli operatori economici</i> (artt. 65-69).....	98
Parte IV – Delle procedure di scelta del contraente (artt. 70-76).....	102
Parte V – Dello svolgimento delle procedure (artt. 77-112).....	107
<i>Titolo I – Gli atti preparatori</i> (artt. 77-82-bis).....	107
<i>Titolo II – I bandi, gli avvisi e gli inviti</i> (artt. 83-90).....	109

<i>Titolo III - La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte</i> (artt. 91-92).....	111
<i>Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti</i> (artt. 93-106).....	112
<i>Capo I - La commissione giudicatrice</i> (art. 93).....	112
<i>Capo II - I requisiti di ordine generale</i> (artt. 94-98).....	112
<i>Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara</i> (artt. 99-106).....	118
<i>Titolo V - La selezione delle offerte</i> (artt. 107-112).....	124
Parte VI - Dell'esecuzione (artt. 113-126).....	127
Parte VII - Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari (artt. 127-140).....	142
<i>Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati</i> (artt. 127-128).....	142
<i>Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari</i> (artt. 129-131).....	143
<i>Titolo III - I contratti nel settore dei beni culturali</i> (artt. 132-134).....	144
<i>Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo</i> (art. 135).....	145
<i>Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati</i> (artt. 136-139).....	146
<i>Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i> (art. 140).....	147
LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI	
Parte I - Disposizioni generali (artt. 141-152).....	149
Parte II - Delle procedure di scelta del contraente (artt. 153-158).....	154
Parte III - Dei bandi, degli avvisi e degli inviti (artt. 159-166).....	157
Parte IV - Della selezione dei partecipanti e delle offerte (artt. 167-173).....	160
LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI	
Parte I - Disposizioni generali (artt. 174-175).....	162
Parte II - Dei contratti di concessione (artt. 176-195).....	164
<i>Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi generali</i> (artt. 176-181).....	164
<i>Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali</i> (artt. 182-187).....	166
<i>Titolo III - L'esecuzione delle concessioni</i> (artt. 188-192).....	170
<i>Titolo IV - La finanza di progetto</i> (artt. 193-195).....	172
Parte III - Della locazione finanziaria (art. 196).....	176
Parte IV - Del contratto di disponibilità (art. 197).....	176
Parte V - Altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato (artt. 198-202).....	177
Parte VI - Dei servizi globali (artt. 203-208).....	179
LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Parte I - Del contenzioso (artt. 209-220).....	182
<i>Titolo I - I ricorsi giurisdizionali</i> (art. 209).....	182
<i>Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</i> (artt. 210-220).....	185
Parte II - Della governance (artt. 221-223).....	190
Parte III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni (artt. 224-229).....	194
ALLEGATI	
Allegato I.01 - Contratti collettivi (artt. 1-5).....	200
Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (artt. 1-3).....	202
Allegato I.2 - Attività del RUP (artt. 1-9).....	207
Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione	211

Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (artt. 1-3).....	212
Allegato I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (artt. 1-10).....	213
Allegato I.5 - <u>Schede</u>	220
Allegato I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio (artt. 1-7).....	232
Allegato I.6 - <u>Tabella 1</u>	234
Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (artt. 1-44).....	235
Allegato I.7 - <u>Sezione I</u> - Quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, documento di indirizzo alla progettazione (artt. 1-5).....	235
Allegato I.7 - <u>Sezione II</u> - Progetto di fattibilità tecnico-economica (artt. 6-21).....	239
Allegato I.7 - <u>Sezione III</u> - Progetto esecutivo (artt. 22-33).....	251
Allegato I.7 - <u>Sezione IV</u> - Verifica della progettazione (artt. 34-44).....	261
Allegato I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 1).....	267
Allegato I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (art. 1).....	268
Allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.....	272
Allegato I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (artt. 1-8).....	272
Allegato I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione (artt. 1-5).....	277
Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione (artt. 1-2-bis).....	278
Allegato I.13 - <u>Tabella A</u>	279
Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (artt. 1-6).....	281
Allegato I.14 - <u>Tabella A</u> - Schema-tipo di organizzazione del prezzario.....	288
Allegato I.14 - <u>Tabella B</u> - Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali.....	288
Allegato II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (artt. 1-3).....	288
Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.....	290
Allegato II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (artt. 1-16).....	296
Allegato II.2-bis - <u>Sezione I</u> - Disposizioni generali (artt. 1-3).....	296
Allegato II.2-bis - <u>Sezione II</u> - Revisione prezzi per i contratti di lavori (artt. 4-9).....	296
Allegato II.2-bis - <u>Sezione III</u> - Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture (artt. 10-14).....	298
Allegato II.2-bis - <u>Sezione IV</u> - Disposizioni economico-finanziarie e finali (artt. 15-16).....	300
Allegato II.2-bis - <u>Tabella A</u>	301
Allegato II.2-bis - <u>Tabella B</u>	308
Allegato II.2-bis - <u>Tabella C</u>	309
Allegato II.2-bis - <u>Tabella D</u>	310
Allegato II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate (art. 1).....	358
Allegato II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (artt. 1-13-ter).....	359
Allegato II.4 - <u>Parte I</u> - Ambiti e livelli di qualificazione (artt. 1-2).....	359
Allegato II.4 - <u>Parte II</u> - Requisiti di qualificazione (artt. 3-9).....	360
Allegato II.4 - <u>Parte III</u> - Iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e sanzioni (artt. 10-12).....	362
Allegato II.4 - <u>Parte IV</u> - Competenza dell'ANAC (artt. 13-13-ter).....	364
Allegato II.4 - <u>Tabella A</u> - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2.....	365
Allegato II.4 - <u>Tabella B</u> - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2.....	365
Allegato II.4 - <u>Tabella C</u> - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi.....	366

Allegato II.4 - <u>Tabella C-bis</u> - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori.....	367
Allegato II.4 - <u>Tabella C-ter</u> - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture.....	367
Allegato II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature.....	368
Allegato II.5 - <u>Parte I</u> - Definizioni.....	368
Allegato II.5 - <u>Parte II</u>	368
Allegato II.6 - Informazioni in avvisi e bandi.....	370
Allegato II.6 - <u>Parte I</u> - Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari.....	370
Allegato II.6 - <u>Parte II</u> - Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi, nei bandi e negli avvisi di gara nei settori speciali (articoli 153, comma 1, lettera a), 161, commi 1 e 2, 162, comma 1, 163, commi 1, 2 e 4 e 164, comma 1).....	374
Allegato II.6 - <u>Parte III</u> - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici nei settori speciali (di cui all'articolo 127, comma 4).....	381
Allegato II.6-bis - Accordo di collaborazione (artt. 1-4).....	382
Allegato II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione.....	384
Allegato II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.....	384
Allegato II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati.....	385
Allegato II.9 - <u>Parte I</u> - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice.....	385
Allegato II.9 - <u>Parte II</u> - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 165 del codice.....	386
Allegato II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (artt. 1-4).....	387
Allegato II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri stati membri (Allegato XI DIRETTIVA 2014/24/UE).....	388
Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (artt. 1-46).....	389
Allegato II.12 - <u>Parte I</u> - Disposizioni generali (artt. 1-4).....	389
Allegato II.12 - <u>Parte II</u> - Autorizzazione degli organismi di attestazione (artt. 5-15).....	390
Allegato II.12 - <u>Parte III</u> - Requisiti per la qualificazione (artt. 16-29).....	396
Allegato II.12 - <u>Parte IV</u> - Soggetti abilitati ad assumere lavori (artt. 30-33).....	405
Allegato II.12 - <u>Parte V</u> - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (artt. 34-40).....	407
Allegato II.12 - <u>Parte VI</u> - Qualificazione dei contraenti generali (artt. 41-46).....	410
Allegato II.12 - <u>Tabella A</u> - Categorie di opere generali e specializzate.....	412
Allegato II.12 - <u>Tabella B</u> - Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione.....	418
Allegato II.12 - <u>Tabella C</u> - Incremento convenzionale premiante.....	419
Allegato II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.....	419
Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (artt. 1-39).....	422
Allegato II.14 - <u>Capo I</u> - Dell'esecuzione dei contratti di lavori (artt. 1-30).....	422
Allegato II.14 - <u>Sezione I</u> - Direzione dei lavori (artt. 1-2).....	422
Allegato II.14 - <u>Sezione II</u> - Esecuzione in senso stretto (artt. 3-12).....	424
Allegato II.14 - <u>Sezione III</u> - Collaudo (artt. 13-30).....	433
Allegato II.14 - <u>Capo II</u> - Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture (artt. 31-39).....	440
Allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche (artt. 1-3).....	445

Allegato II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione	447
Allegato II.17 - Servizi sostitutivi di mensa (artt. 1-6)	447
Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (artt. 1-25)...	450
Allegato II.18 - Titolo I - Disposizioni generali (artt. 1-3)	450
Allegato II.18 - Titolo II - Requisiti di qualificazione (artt. 4-11)	451
Allegato II.18 - Capo I - Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali (artt. 4-10)	451
Allegato II.18 - Capo II - Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici (art. 11)	453
Allegato II.18 - Titolo III - Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali (artt. 12-19)	454
Allegato II.18 - Capo I - Livelli e contenuti della progettazione (artt. 12-18)	454
Allegato II.18 - Capo II - Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori (art. 19)	457
Allegato II.18 - Titolo IV - Somma urgenza (art. 20)	458
Allegato II.18 - Titolo V - Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali (artt. 21-25)	458
Allegato II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo	459
Allegato II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza (artt. 1-9)	459
Allegato IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182	463
Allegato V.1 - Compensi degli arbitri (artt. 1-2)	464
Allegato V.2 - Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico (artt. 1-8)	465
Allegato V.3 - Modalità di formazione della cabina di regia (artt. 1-5)	468

PARTE III - NORME COMPLEMENTARI

1 L. 07/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	473
2 D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. (<i>Stralcio</i>) ...	495
3 D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (<i>Stralcio</i>)	525
4 D.L. 17/05/2022, n. 50 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (<i>Stralcio</i>)	532
5 L. 21/04/2023, n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali	539
6 Codice Civile. (<i>Stralcio</i>)	542
7 Codice penale. (<i>Stralcio</i>)	561

PARTE IV - LINEE GUIDA, DECRETI ATTUATIVI E CHIARIMENTI

Sezione I - Procedure di affidamento

- 1 **Com. ANAC 20/11/2024** - Chiarimenti in merito all'utilizzo del criterio del minor prezzo nelle procedure di aggiudicazione di lavori sopra soglia..... 571
- 2 **Com. ANAC 10/07/2024** - Imprese cooptate e contratti nel settore dei beni culturali..... 572
- 3 **Com. ANAC 24/06/2024** - Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti..... 573
- 4 **Com. ANAC 05/06/2024** - Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla disciplina dell'affidamento dei contratti a titolo gratuito..... 574
- 5 **Delib. ANAC 19/12/2023, n. 606** - Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36..... 576
- 6 **Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/11/2023, n. 298** - Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie..... 578
- 7 **Com. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/06/2023, n. 6212** - Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016..... 579
- 8 **Cird. Ag. Entrate 28/07/2023, n. 22/E** - Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici - Imposta di bollo..... 583
- 9 **D.P.C.M. 20/06/2023** - Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati..... 586
- 10 **D. Min. Giustizia 17/06/2016** - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016..... 597

Sezione II - Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

- 11 **Delib. ANAC 20/06/2023, n. 261** - Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale..... 609

- 12 Delib. ANAC 20/06/2023, n. 262** - Provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale. (*Stralcio*)..... 617
- 13 Delib. ANAC 20/06/2023, n. 263** - Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 623
- 14 Delib. ANAC 20/06/2023, n. 264** - Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33..... 633

Sezione III - Esecuzione dei contratti

- 15 Delib. ANAC 29/10/2024, n. 497** - Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture..... 642
- 16 Com. ANAC 08/11/2023** - Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito all'ammissibilità delle modifiche soggettive del contratto, nel rispetto del principio di rotazione..... 645

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR O DAL PNC

- 1 D.L. 16/07/2020, n. 76** - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (*Stralcio*)..... 649
- 2 D.L. 18/04/2019, n. 32** - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (*Stralcio*)... 663
- 3 D.L. 31/05/2021, n. 77** - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (*Stralcio*)..... 680
- 4 D.L. 30/04/2022, n. 36** - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (*Stralcio*)..... 713
- 5 D.L. 24/02/2023, n. 13** - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (*Stralcio*)..... 714
- 6 D.L. 02/03/2024, n. 19** - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (*Stralcio*)..... 717

- 7 Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/07/2023** - Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative..... 719

PARTE VI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- 1 D. Leg.vo 27/10/2009, n. 150** - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (*Stralcio*)..... 725
- 2 D.L. 18/10/2012, n. 179** - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (*Stralcio*)..... 736
- 3 L. 06/11/2012, n. 190** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 736
- 4 D.L. 24/06/2014, n. 90** - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (*Stralcio*)..... 751
- 5 D.P.R. 12/04/2006, n. 184** - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi 754
- 6 D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33** - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni..... 758
- 7 D.P.R. 10/01/1957, n. 3** - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. (*Stralcio*)..... 787
- 8 D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165** - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (*Stralcio*)..... 789



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



LIBRO II – DELL'APPALTO**PARTE I – DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE****Art. 48 – Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Art. 49 – Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.⁽¹⁾

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

⁽¹⁾ Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

Art. 50 – Procedure per l'affidamento

1. ⁽¹⁾ Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

1-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).⁽²⁾

3.⁽³⁾

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

⁽¹⁾ Si veda l'art. 13, comma 5, dell'Ord. P.C.M. 31/10/2024, n. 209.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 18, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 72, comma 2, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209, così recitava: "3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."

Art. 51 – Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Art. 52 – Controllo sul possesso dei requisiti

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 53 – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono

particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

Art. 54 – Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 72, comma 2, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209, così recitava: "3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."

Art. 55 – Termini dilatori

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

PARTE II – DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Art. 56 – Appalti esclusi nei settori ordinari

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

- a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
 - 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
 - 2) un'organizzazione internazionale;
- d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla

- stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
- e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- m) concernenti i contratti di lavoro;
- n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- n-bis) concernenti gli acquisti:
- 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;
 - 2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
 - 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); ⁽¹⁾
- n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2); ⁽¹⁾
- o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
- q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 20, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

Art. 57 – Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale ⁽¹⁾

1. ⁽²⁾ Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11. ⁽³⁾

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'art. 21, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

⁽²⁾ Si veda l'art. 1-ter, comma 2-bis, del D.L. 21/09/2019, n. 104 (L. 18/11/2019, n. 132).

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 21, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

Art. 58 – Suddivisione in lotti

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove ne



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



ratori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

ALLEGATO II.2 – METODI DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE (ARTICOLO 54, COMMA 2)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.⁽¹⁾

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):
 1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
 2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte «non-anomale». Tra tutte le offerte «non-anomale», la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. «metodo del secondo prezzo»). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Descrizione del metodo del «secondo prezzo»: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentano sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come «non-anomale», la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 > \dots > s_N$: vince l'impresa con sconto pari a s_1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s_2 . Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se $s_1 = s_2$), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara (o nell'invito di partecipazione) lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

- c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
 - d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
 - e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):
 - 1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari;
 - 2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.
- 3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.

Tabella A

Tipologia lavori (categoria e classe dimensionale)	Distribuzione ribassi di aggiudicazione (in %)						
	50° pct	60° pct	70° pct	80° pct	90° pct	95° pct	99° pct
OG1							
Dimensione lavori							
<150k	23,791	26,690	29,055	32,000	36,380	40,020	50,130
150k-1mln	25,531	27,850	29,950	32,550	36,574	40,103	52,000
1mln-EU	22,320	25,353	27,531	29,056	32,853	40,000	55,216
OG2							
Dimensione lavori							
<150k	23,946	26,176	28,560	31,183	36,010	40,000	50,525
150k-1mln	24,666	26,810	28,380	30,511	34,544	38,380	51,030
1mln-EU	23,348	25,371	28,120	32,292	36,070	40,334	47,999
OG3							
Dimensione lavori							
<150k	19,775	23,000	26,120	29,991	34,484	38,200	45,580
150k-1mln	21,880	24,793	27,923	31,923	35,473	39,722	47,100
1mln-EU	25,956	28,377	30,420	33,664	40,000	42,425	56,990
OG6							
Dimensione lavori							
<150k	20,120	24,060	27,850	31,550	35,999	38,921	49,990
150k-1mln	21,365	24,302	26,929	31,100	34,222	37,590	41,779
1mln-EU (*)	21,365	24,302	26,929	31,100	34,222	37,590	41,779
OG7							
Dimensione lavori							
<150k	16,172	20,116	23,554	28,160	33,824	37,410	52,250

150k-1mln	20,064	22,757	25,090	30,011	34,625	42,110	52,800
1mln-EU (*)	20,064	22,757	25,090	30,011	34,625	42,110	52,800
OG8							
Dimensione lavori							
<150k	18,510	21,791	25,610	30,635	36,000	39,800	48,970
150k-1mln	19,135	22,064	25,555	29,560	35,000	39,435	50,570
1mln-EU (*)	19,135	22,064	25,555	29,560	35,000	39,435	50,570
OG9							
Dimensione lavori							
<150k	24,673	27,379	31,000	36,448	49,160	50,000	75,260
150k-1mln	26,400	29,998	33,270	35,200	39,000	43,770	54,500
1mln-EU (*)	26,400	29,998	33,270	35,200	39,000	43,770	54,500
OG10							
Dimensione lavori							
<150k	26,258	30,270	32,498	35,530	40,060	44,000	57,000
150k-1mln	27,278	29,860	32,232	34,555	38,000	41,500	51,880
1mln-EU (*)	27,278	29,860	32,232	34,555	38,000	41,500	51,880
OG11							
Dimensione lavori							
<150k	23,695	26,570	29,880	33,185	37,253	41,000	54,000
150k-1mln	27,121	28,813	31,027	34,577	37,560	41,148	48,730
1mln-EU (*)	27,121	28,813	31,027	34,577	37,560	41,148	48,730
OG12							
Dimensione lavori							
<150k	27,351	30,630	34,060	38,000	43,889	52,360	62,000
150k-1mln	29,079	30,330	33,210	36,486	45,400	51,500	62,629
1mln-EU (*)	29,079	30,330	33,210	36,486	45,400	51,500	62,629
OG13							
Dimensione lavori							
<150k	13,700	18,550	22,850	26,880	32,198	35,831	45,200
150k-1mln	20,265	24,440	27,422	31,890	36,120	40,150	57,827
1mln-EU (*)	20,265	24,440	27,422	31,890	36,120	40,150	57,827
OS3							
Dimensione lavori							
<150k	26,346	28,810	32,033	34,900	40,000	48,100	99,990
150k-1mln	28,293	30,100	33,330	36,400	44,500	53,050	75,500



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



1 - D.L. 16/07/2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

G.U. 16/07/2020, n. 178 Suppl. Ord. n. 24

Stralcio.

TITOLO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia ⁽¹⁾

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 ⁽²⁾. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; ⁽³⁾

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016; ⁽⁴⁾

- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. ⁽⁵⁾

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.⁽⁶⁾

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerati diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

⁽¹⁾ Si veda l'art. 14, comma 4, del D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41).

⁽²⁾ Parole sostituite dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108). Il termine era già stato prorogato dalla legge di conversione L. 11/09/2020, n. 120 al 31 dicembre 2021. Inizialmente il termine era fissato al 31 luglio 2021.

⁽³⁾ Lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108). La presente modifica si applica alle procedure avviate dopo il 01/06/2021.

⁽⁴⁾ Lettera aggiunta dall'art. 17-ter, comma 4, del D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21).

⁽⁵⁾ Lettera modificata dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108). La presente modifica si applica alle procedure avviate dopo il 01/06/2021.

⁽⁶⁾ Comma sostituito dall'art. 224, comma 2, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36. Ai sensi dell'art. 229, comma 2, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 la disposizione acquista efficacia a decorrere dal 01/07/2023.

Art. 2 – Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia⁽¹⁾

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023⁽²⁾. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile

2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.⁽³⁾

3.⁽⁴⁾ Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

⁽¹⁾ Si veda l'art. 14, comma 4, del D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41).

⁽²⁾ Parole sostituite dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108). La modifica non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto-legge. Inizialmente il termine era fissato al 31 dicembre 2021.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108).

⁽⁴⁾ Si veda l'art. 10, comma 8, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14).

Art. 2-bis - Raggruppamenti temporanei di imprese⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 224, comma 2, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36. Ai sensi dell'art. 229, comma 2, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 la disposizione acquista efficacia a decorrere dal 01/07/2023. L'articolo così recitava: "Art. 2-bis. - Raggruppamenti temporanei di imprese 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

Art. 2-ter – Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane ⁽¹⁾

1. Allo scopo di realizzare le sinergie previste dall’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l’omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché per rilanciare gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale:

- a) l’ANAS S.p.A. e le società da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, appositi accordi e convenzioni con le altre società del gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del gruppo;
- b) l’ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;
- c) l’ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono concedere alle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato l’uso di beni immobili in gestione.

⁽¹⁾ Articolo modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108); dall’art. 10, comma 3-bis, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15) e, successivamente, sostituito dall’art. 6-bis, comma 1, del D.L. 16/06/2022, n. 68 (L. 05/08/2022, n. 108).

Art. 3 – Verifiche antimafia e protocolli di legalità ⁽¹⁾

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023 ⁽²⁾, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. Fino al 30 giugno 2023 ⁽²⁾, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

3. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze tramite il ‘Sistema di indagine’ gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di tutte le ulteriori banche dati disponibili. ⁽³⁾

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.